

.I.C. CENTRI DI SERVIZIO INFORMAZIONE E CONSULENZA PROCEDURE

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	Data di applicazione 30/11/2010 Pag.1/7
--	---	---

SOMMARIO SERVIZIO C.I.C.

1. SCOPO	PAG 2
2. APPLICABILITA'	PAG 2
3. RIFERIMENTI	PAG 2
4. MODALITA' OPERATIVE	PAG 3
4.1 Definizione linee guida	pag 3
4.2 Attivazione del Centro	pag 3

4.3 Costituzione gruppo C.I.C.	pag	4
5. DESTINATARI	pag	4
6. AREE DI INTERVENTO	pag	4
6.1 Attività di informazione	pag	5
6.2 Attività di ascolto, consulenza e orientamento	pag	5
7. VALUTAZIONE	pag	7
7.1 Indicatori	pag.	7

STATO	DATA	FIRMA
Approvata	14/10/2010	Dott.StefanoFornaroli
Data di applicazione	30/11/2010	

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	PS Rev. 02 Data di applicazione 30/11/2010 Pag.2/7
--	---	---

1. Scopo

La seguente procedura viene individuata, in accordo con le indicazioni nazionali, per istituire linee guida operative standardizzate di prevenzione del disagio e promozione del benessere degli adolescenti.

Il servizio C.I.C. è un servizio erogato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche (STDP) in regime di convenzione con l'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) ed è rivolto agli studenti frequentanti gli Istituti Secondari di Secondo grado presenti sul territorio di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 2, ai genitori degli stessi e a tutto il personale scolastico

2. Applicabilità:

Questa procedura è applicata nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e interviene nella lettura dei bisogni dei giovani studenti, con compiti di orientamento e coordinamento, attraverso le attività di informazione e consulenza. Nello specifico, l'applicazione di tali prassi si riscontra in tutte quelle azioni rivolte a garantire l'ascolto con un'opera di decodifica della domanda implicita ed esplicita, nonché in quelle dirette ad aumentare la conoscenza, a promuovere la consapevolezza rispetto ai fattori di rischio e protettivi ed a sostenere il processo di autonomia dei ragazzi.

Le medesime linee di indirizzo risultano applicate per il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti a garantire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, la realizzazione del diritto alla piena scolarità ed il recupero delle situazioni che possono determinare comportamenti a rischio, come quelli legati all'assunzione di sostanze legali e illegali, abbandono precoce e dispersione.

Gli interventi regolati per mezzo della procedura trovano una omogenea applicazione con parziali eccezioni apportate su richiesta dei dirigenti scolastici, in risposta a specifiche esigenze dagli stessi rilevate e si integrano, come progetto unitario, nel complessivo Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola (P.O.F.). È compito di ciascun Istituto allegare al POF la presente procedura al fine di garantire la massima pubblicizzazione del C.I.C. e delle funzioni che tale servizio svolge alle famiglie. Attraverso la presa visione del Piano Formativo e dell'allegato in parola, entrambi i genitori o chi ne fa le veci autorizzano tacitamente il minore a partecipare, oltre che alle altre attività scolastiche, anche a quelle relative ai Centri di Informazione e Consulenza. Sarà cura dei genitori, che non consentono ai propri figli di partecipare alle attività CIC, notificare per iscritto alla segreteria della scuola l'eventuale dissenso.

3. Riferimenti:

- Artt 104-105-106 e 127 del D.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	PS Rev. 02 Data di applicazione 30/11/2010 Pag.3/7
--	---	---

- Legge 19/7/1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;
- art. 2 della Legge 496 dell'8 Agosto 1994 sulla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 370 del 10 Giugno 1994 recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica;
- Circolari ministeriali n. 45 dell'8 febbraio 1995 e n. 325 dell'11 ottobre 1995 relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
- Direttiva n. 133 del 3 Aprile 1996 relativa all'apertura delle scuole per la promozione di iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi;
- direttiva n. 600 del 23 Settembre 1996 che fornisce le linee di indirizzo per la presentazione, l'attuazione e la valutazione degli interventi di educazione alla salute;
- legge n. 285 del 28 agosto 1997 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e adolescenza;
- d. lgs n.196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali entrato in vigore il 1 gennaio 2004, che riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche;
- art. n. 331 c.p.p. relativo alla denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio;
- legge n. 184 del 4 maggio 1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (artt. 9 e 70);
- art. n. 316 c.c. esercizio della potestà dei genitori.

4. Modalità Operative:

4.1 Definizione linee guida

Al Dipartimento Dipendenze Patologiche (STDP) spetta l'indicazione delle linee essenziali e dei criteri guida, mentre alle scuole compete la traduzione di tali linee in un progetto educativo e didattico, adeguato alle esigenze locali ed alle risorse disponibili.

4.2 Attivazione del Centro

Il C.I.C. viene attivato nei 20 plessi degli 11 Istituti di Istruzione secondaria, attraverso l'attribuzione di un monte orario fisso per scuola e per ciascun professionista designato.

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	PS Rev. 02 Data di applicazione 30/11/2010 Pag.4/7
--	---	---

Nel dettaglio, l'incarico viene conferito e poi formalizzato dal Coordinatore del servizio dell'Area 2 in sede di assemblea a cui partecipano: il Coordinatore stesso, gli operatori C.I.C. e tutti gli Insegnanti Referenti individuati dai rispettivi Dirigenti scolastici. Tale riunione è propedeutica all'avvio effettivo delle attività del servizio, pertanto la data per lo svolgimento viene sempre fissata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre, in concomitanza dell'inizio di ogni anno scolastico.

4.3 Costituzione gruppo C.I.C.

Al fine di incentivare la complementarità di intervento tra operatori della scuola e operatori socio-sanitari e di attivare le più efficaci forme di comunicazione con il territorio, le attività sono coordinate, in ciascuna scuola, da un gruppo operativo C.I.C. composto da due operatori del Dipartimento (uno psicologo/a ed un sociologo/a), un insegnante referente, due rappresentanti per gli studenti ed uno per i genitori. Le funzioni del gruppo sono:

- 1. programmazione annuale delle attività, attraverso la redazione di un documento programmatico sottoscritto da tutti i componenti, e successivamente inviato al DDP per essere messo agli atti, dove si definiscono nello specifico le azioni, le modalità di intervento e di fruizione del servizio;**
- 2. promozione delle iniziative programmate finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, nelle singole classi o in sede di assemblea d'Istituto, attraverso presentazioni frontali o depliant informativi elaborati dal gruppo;**
- 3. verifica delle attività svolte durante l'a.s. mediante incontri periodici per valutare l'aderenza delle azioni con quanto stabilito in fase di programmazione.**

5. Destinatari

Il C.I.C. svolge attività di informazione e consulenza per studentesse e studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado, genitori, insegnanti, personale scolastico e organi collegiali che ne fanno richiesta.

6. Aree di intervento

Gli operatori del C.I.C. affrontano tutte le problematiche relative al disagio adolescenziale ed ai comportamenti a rischio, con particolare riferimento al fenomeno della dipendenza.

Le attività relative al servizio C.I.C. rientrano nel più ampio progetto del Piano dell'Offerta Formativa (POF) di ciascun Istituto e ne costituiscono parte integrante.

Il servizio intende attivare una efficace prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio attraverso percorsi formativi individualizzati e nuovi modelli di progettazione definiti nel piano dell'offerta formativa, che, favorendo la consapevolezza di sé e la conoscenza del contesto socio-ambientale, sostengono le motivazioni alla crescita, promuovono

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	PS Rev. 02 Data di applicazione 30/11/2010 Pag.5/7
--	---	---

Pertanto, nel complessivo programma d'Istituto devono trovare organico collegamento gli interventi di educazione alla salute, quelli volti ad attuare l'orientamento ed il recupero scolastico nonché le iniziative complementari e le attività integrative, tutti finalizzati alla crescita della persona, alla valorizzazione delle esperienze personali.

Nello specifico, il C.I.C. collabora con la scuola attraverso la definizione di un piano integrato di area per:

- a) **migliorare l'offerta formativa e le condizioni sostanziali per il diritto allo studio;**
- b) **contrastare il fenomeno della devianza legato alle dipendenze da sostanze psicoattive ed all'abbandono scolastico;**
- c) **coordinare le risorse e le attività dei servizi territoriali;**
- d) **programmare le attività di formazione, consulenza ed aggiornamento;**
- e) **ottimizzare l'operatività delle risorse scolastiche ed extra-scolastiche, impegnate in attività di prevenzione del disadattamento sociale degli studenti.**

Il programma di interventi, specificatamente erogato dagli operatori del STDP, si articola in programmi e attività dedicate a specifiche e rilevanti questioni per rispondere in modo metodologicamente adeguato ai bisogni della persona in formazione.

1. Attività di informazione

Le attività informative e di orientamento sono finalizzate a:

- a) **fornire informazioni utili sui servizi sanitari operanti sul territorio ed in particolare su quelli rivolti ai giovani attraverso interventi in classe o d'Istituto.**
- b) **aumentare la conoscenza e promuovere la consapevolezza sui rischi diretti ed indiretti derivanti dall'assunzione, anche sporadica, di sostanze legali ed illegali.**
- c) **utilizzare i processi e gli esiti dell'orientamento e della comunicazione complessa come riscontro dell'efficienza dell'azione preventiva che la caratterizza.**
- d) **offrire strumenti atti a rilevare i fattori di rischio e valorizzare i fattori protettivi esistenti nella realtà concreta della scuola e delle singole classi;**
- e) **valorizzare le strategie di comunicazione del gruppo classe.**

2. Attività di ascolto, consulenza e orientamento

L'attività di ascolto, consulenza e orientamento, viene espletata in uno spazio apposito ("sportello C.I.C.") all'interno di ciascuna scuola. L'accesso allo "sportello" generalmente avviene attraverso varie modalità, come ad esempio la richiesta scritta da parte di coloro che intendono usufruire del servizio oppure da parte dell'insegnante referente.

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. 02</p> <p style="text-align: center;">Data di applicazione 30/11/2010</p> <p style="text-align: center;">Pag.6/7</p>
--	--	--

La consulenza, l'ascolto e l'orientamento espletata dalle figure professionali dello psicologo e del sociologo si esplica attraverso le seguenti attività:

- f) offrire ascolto e sostegno, individuando fattori di rischio e fattori protettivi nella realtà concreta della scuola, dell'ambiente sociale e della famiglia, tenendo conto delle dinamiche psico-sociali, culturali e di gruppo e generando processi comunicativi ed attitudinali dei giovani.**
- g) sostenere la capacità progettuale di gruppi di studenti, rafforzando la conoscenza e la considerazione di sé, la capacità di fruire delle gratificazioni del quotidiano che si possono trarre dalle relazioni interpersonali, l'intelligenza emotiva che consente di finalizzare le emozioni alle competenze sociali, alla comunicazione con gli altri individui, a crescere nell'interazione tra pari, l'affettività, nella dimensione della corporeità, della sessualità e dell'unitarietà mente-corpo, la polarizzazione dell'aggressività e della progettualità verso impegni concreti e positivi, l'autonomia, la responsabilità, la coscienza dei vincoli e dei limiti; la capacità di distinguere il reale dal virtuale, le esperienze che facilitano la comprensione delle diversità umane e la capacità di stare nella comunicazione attraverso l'utilizzo di tecniche che possano facilitare la circolazione delle informazioni.**
- h) garantire strumenti di rilevazione e lettura delle forme di sofferenza personale che possono strutturarsi, se non acquisiscono risposte adeguate, in abbandoni ed in insuccessi formativi;**
- i) fornire ai processi della comunicazione complessa gli elementi di valorizzazione della persona includendola in una relazione di scambio efficace e partecipato;**

Nell'espletamento dell'attività di consulenza si prevede un numero massimo non superiore a 4 incontri con la stessa persona e non è contemplata l'ipotesi della psicoterapia né della presa in carico dei soggetti che si rivolgono allo "sportello". Qualora si evidenzino la necessità di strutturare un intervento diverso dalla consulenza e ascolto gli utenti vengono orientati ai servizi territoriali di competenza. Gli utenti dello sportello hanno diritto al rispetto della normativa vigente relativa alla privacy ed al segreto professionale o d'ufficio, ad eccezione dei fruitori minorenni. La privacy del minore non è garantita nei confronti di coloro che esercitano la patria potestà, i quali hanno il diritto di essere informati sullo stato di salute e sulla condotta del minore, quando si viene a conoscenza di situazioni di grave disagio che potrebbero dare adito anche a segnalazioni o a denuncia alle autorità competenti (art. 70 L.184/83, obbligo di segnalazione da parte dei pubblici ufficiali). In tutte le altre ipotesi, in cui non si evidenziano situazioni rischiose per il minore, l'operatore, dopo aver effettuato un numero di osservazioni sufficiente, si riserva di informare i genitori solo nei casi in cui il minore non mostra di avere la capacità di risolvere autonomamente e positivamente il problema presentato.

	PROCEDURA SERVIZIO CENTRI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA	PS Rev. 02 Data di applicazione 30/11/2010 Pag.7/7
--	---	---

7. Valutazione

Ogni intervento deve prevedere specifiche attività di verifica e valutazione. Il monitoraggio delle attività C.I.C. si attua attraverso modalità integrate, come schede, statistiche di rilevazione, discussione dei dati con gli insegnanti referenti, pubblicazione dei lavori. Lo studio dell'efficienza e dell'efficacia si attua mediante la valutazione delle caratteristiche strutturali dei C.I.C. attivati e la valutazione dei programmi svolti, quest'ultima attraverso la stesura della Relazione di attuazione del programma da effettuare alla fine di ogni anno scolastico a firma del Dirigente scolastico di ogni singolo Istituto.

1. Indicatori

- N° Programmazioni di attività presentate/ N° Istituti Secondari di Secondo grado
- N° Incontri di programmazione gruppo C.I.C./N° Incontri di programmazione previsti
- N° Presentazioni frontali di pubblicizzazione del servizio negli Istituti/ N° Presentazioni previste
- N° Interventi di informazione effettuati/ N° Interventi di informazione programmati
- N° Soggetti fruitori dello sportello di ascolto/N° studenti
- N° Consulenze effettuate/ N° studenti

13.2

Segnalazione del Minore a rischio (Vedi Allegato n. 12)4.4